

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENAZZO

Seduta del 15/07/2021

FATTO

Parte ricorrente richiede il rimborso di complessivi € 615,29, oltre interessi legali dall'estinzione, per la quota di spese accessorie non rimborsate dall'intermediario a seguito dell'estinzione anticipata in data 30.4.2014 di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio dell'agosto 2013. Dà anche atto che a seguito del reclamo è pervenuta nota/lettera con cui la compagnia assicurativa preannunciava, con riferimento alla polizza rischio impiego, il pagamento di € 267,81 a titolo di oneri assicurativi non maturati.

Si precisa che si segnala che la domanda di rimborso delle spese legali (per € 500), contenuta nel reclamo non è stata riproposta in sede di ricorso.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che:

- tutti i costi dovuti al ricorrente sono stati restituiti;
- in sede di conteggio estintivo ha infatti rimborsato al cliente le commissioni per la gestione del finanziamento, calcolate secondo il criterio pro rata temporis, e non residua altro da rimborsare;
- sono infatti *up front* e dunque non rimborsabili le "commissioni in qualità di mandataria per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria";
- è altresì *up front* la "provvigione dell'intermediario del credito", in quanto "riferita alla

remunerazione di attività di intermediazione della quale si è avvalso il cliente e che ne ha agevolato l'accesso al credito erogato dalla Banca scrivente";

- il rimborso di quest'ultima inoltre non sarebbe dovuto, poiché l'importo della provvigione è stato corrisposto dalla Banca all'intermediario stesso, con la conseguenza di non consistere *"in una forma di corrispettivo per la concessione del credito"*, ma di un importo *"dovuto per le attività prodromiche alla concessione medesima"*;
- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/09/2019 – causa C-383/18 – non potrebbe mai avere *"efficacia diretta nei rapporti tra privati (c.d. efficacia orizzontale), essendo detta efficacia limitata, per le direttive comunitarie sufficientemente precise ed incondizionate, ai rapporti tra autorità dello Stato inadempiente e i soggetti privati (c.d. efficacia verticale)"*;
- l'esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento;
- in ogni caso contrasterebbe con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano l'obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi;
- con riferimento ai premi assicurativi non goduti, entrambe le compagnie di assicurazione hanno già provveduto al rimborso di quanto dovuto a parte ricorrente, per l'importo complessivo di € 284,60, in ossequio alle CDA, ex ante portate a conoscenza del cliente e regolarmente accettate dallo stesso.

Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *"a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*; inoltre *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della*

particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Quanto agli oneri assicurativi, il consolidato orientamento dei Collegi afferma che, ai fini dell'applicazione del criterio contrattuale per il rimborso, è sufficiente anche “l'allegazione delle condizioni generali di polizza (contenenti la formula di calcolo e aventi data coerente con quella di stipula del prestito) da cui risulti la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di averne ricevuto copia”.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri e tenuto conto delle restituzioni già avvenute, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 6.866,73	Tasso di interesse annuale	6,70%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	135,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	86,67%
Data di inizio del prestito	01/09/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	76,37%

rate pagate	8	rate residue	52	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni mandataria per perfezionamento (a)				162,00	Upfront	76,37%	123,72		123,72
Commissioni mandataria per gestione (a)				162,00	Recurring	86,67%	140,40	280,80	-140,40
Provvigioni intermediario (c)				477,90	Upfront	76,37%	364,97		364,97
Premio vita (g)				59,37	Criterio contrattuale	***	16,79	16,79	0,00
Premio impiego (h)				475,36	Criterio contrattuale	***	267,81	267,81	0,00
									348,28

L'importo sopra riportato non coincide con quanto richiesto da parte ricorrente che ha applicato il criterio *pro rata temporis* a tutte le voci di costo. Inoltre, si precisa che:

- parte ricorrente rappresenta che sono stati rimborsati i seguenti importi: € 143,10 a titolo di “*commissioni ... per la gestione del finanziamento*” ed € 137,70 a titolo di “*commissioni ... per il perfezionamento del finanziamento*”, di cui tuttavia non si ha evidenza in atti ma, in ogni caso, dal conteggio estintivo risulta il rimborso della somma di € 280,80, a titolo di “*commissioni della mandataria*”, che pertanto è stato riportato e sottratto;
- con riferimento al premio rischio vita e al premio rischio impiego, l'intermediario afferma ma non prova l'avvenuto rimborso, rispettivamente, della somma di € 16,79 e di € 267,81; tuttavia, detti importi sono stati inclusi nei conteggi dalla stessa parte ricorrente, che indica rispettivamente come “*rimborsati in sede di conteggio estintivo*”, ovvero “*incassati/in attesi di incasso*”.

Per quanto riguarda gli interessi legali, trattandosi di obbligazione restitutoria, il relativo decorso deve essere calcolato a partire dal reclamo e non dall'estinzione come erroneamente indicato da parte ricorrente.

Infine, anche là ove si ritenesse ammissibile la domanda di rimborso delle spese legali di cui al reclamo anche se non reiterata nel ricorso, la stessa andrebbe comunque rigettata in conformità al consolidato orientamento ABF.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 348,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA